

Deliberazione della Giunta Regionale 8 novembre 2024, n. 15-348

D.G.R. n. 9-6437 del 23/1/2023: PNRR M6 Salute, Componente 2, Sub-Investimento 1.3.1: Interventi digitalizzazione attuazione FSE 2.0. - Approvazione schema di avviso pubblico per l'assegnazione, monitoraggio e rendicontazione delle risorse erogate ai sensi dell'art. 3, commi 3-bis e 3-ter, del D.M. 8 agosto 2022 (D.M. Riparto) per le strutture private accreditate e contrattualizzate con il SSR in...



Seduta N° 26

Adunanza 08 NOVEMBRE 2024

Il giorno 08 del mese di novembre duemilaventiquattro alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marina CHIARELLI - Marco GABUSI - Andrea TRONZANO - Gian Luca VIGNALE

DGR 15-348/2024/XII

OGGETTO:

D.G.R. n. 9-6437 del 23/1/2023: PNRR M6 Salute, Componente 2, Sub-Investimento 1.3.1: Interventi digitalizzazione attuazione FSE 2.0. – Approvazione schema di avviso pubblico per l’assegnazione, monitoraggio e rendicontazione delle risorse erogate ai sensi dell’art. 3, commi 3-bis e 3-ter, del D.M. 8 agosto 2022 (D.M. Riparto) per le strutture private accreditate e contrattualizzate con il SSR in attuazione alla D.G.R. n. 17-8103 del 22 gennaio 2024.

A relazione di: Riboldi

Visti:

- il Decreto 18 maggio 2022 del Ministero della Salute e del Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze avente ad oggetto: “Integrazione dei dati essenziali che compongono i documenti del Fascicolo sanitario elettronico”;
- il Decreto 20 maggio 2022 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale ed il Ministero dell’economia e delle finanze avente ad oggetto: “Adozione delle Linee guida per l’attuazione del Fascicolo sanitario elettronico”;
- il Decreto 8 agosto 2022 del Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia e delle finanze avente ad oggetto: “Assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 1.3.1(b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni» nell’ambito dell’investimento PNRR M6C2 1.3.”;
- il Decreto 7 settembre 2023 del Ministero della Salute e del Sottosegretario di Stato alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'innovazione tecnologica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto: "Fascicolo sanitario elettronico 2.0". Considerato che, come da Decreto nazionale 8 agosto 2022 del Ministero dell'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'erogazione su base annuale delle risorse PNRR alle ASL, in qualità di soggetti attuatori, sono subordinate:

- all'approvazione da parte dei Ministeri competenti del piano di adeguamento tecnologico predisposto dalla Regione che è avvenuta con nota prot. DTD-0004807 del 23.12.2022;
- al raggiungimento da parte delle Aziende sanitarie degli obiettivi specifici di alimentazione e formato documenti come da art. 3, c.2, richiamati nell'allegato C) della D.G.R. n.9-6437 del 23 gennaio 2023.

Dato atto che:

- in applicazione all'art. 21 della Legge n. 25 del 28 marzo 2022 *"ogni prestazione sanitaria erogata da operatori pubblici, privati accreditati e privati autorizzati è inserita, entro cinque giorni dalla prestazione medesima, nel FSE in conformità alle disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221"*;
- l'art. 2, allegato A del Decreto 19 dicembre 2022 MdS (GU n.305 del 31-12-2022) stabilisce gli obblighi previsti dalle disposizioni nazionali in materia di requisiti minimi autorizzativi e dei requisiti ulteriori di accreditamento introdotti disponendo tra le altre cose quanto segue: "[...] Tempestività e continuità nella alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) [...]".

Visto l'art. 3, comma 3, del Decreto Ministeriale 8 agosto 2022, il quale prevede che: *«Le regioni e province autonome gestiscono le risorse, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, per raggiungere gli obiettivi dettagliati nell'allegato 2. Tali obiettivi sono da intendersi come relativi a tutti gli operatori che erogano prestazioni sanitarie (pubblici, privati accreditati e privati autorizzati), coerentemente con quanto stabilito dal comma 15-bis dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, modificato dall'art. 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4»*;

Visto l'art. 3, comma 3-bis, del Decreto Ministeriale 8 agosto 2022, a mente del quale: *«le regioni e province autonome possono, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi da parte di tutti gli erogatori di prestazioni sanitarie presenti sul territorio di competenza, assegnare, secondo criteri individuati dalla regione e provincia autonoma stessa tenendo conto del livello già raggiunto da ciascun operatore con riferimento alle infrastrutture digitali necessarie ad adeguare i sistemi gestionali preposti alla refertazione per l'integrazione con l'infrastruttura nazionale e regionale sulla base delle specifiche tecniche, un contributo alle strutture private e/o private accreditate. Resta in capo alla regione e provincia autonoma il monitoraggio dell'utilizzo dell'eventuale contributo erogato all'erogatore privato, essendo la regione e provincia autonoma responsabile del raggiungimento complessivo degli obiettivi previsti»*;

Visto altresì l'articolo 3, al comma 3-ter, che dispone: *"Gli operatori privati autorizzati, laddove non abbiano già ricevuto contributi in qualità di operatori accreditati, al fine di rispettare l'obbligo riportato al comma 3 potranno accedere al contributo nel rispetto della normativa applicabile in materia di aiuti di Stato prevista dal regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli numeri 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e successive modificazioni ed integrazioni. Gli adempimenti relativi all'avviso pubblico per la selezione degli operatori privati autorizzati beneficiari degli aiuti, contenente le modalità, le scadenze di presentazione delle domande e le verifiche documentali per l'assegnazione dei contributi, sono curati dalle regioni e province autonome sulla base di uno schema predisposto dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale sentito il Ministero della salute e il Ministero*

delle finanze, e pubblicato mediante successiva circolare della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale”;

Vista la nota del Dipartimento della Trasformazione Digitale prot. n. 0004144-P del 03/10/2024 avente ad oggetto “PNRR Missione 6, Componente 2, Sub-Investimento 1.3.1 “Rafforzamento dell’Infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione” - Avvio delle attività di adeguamento tecnologico delle strutture private accreditate ed autorizzate”;

Dato atto che la Regione Piemonte, in linea con quanto definito a livello nazionale, con:

- le D.G.R. n. 15-8626 del 21/4/2008 e n. 24-11672 del 29/6/2009 ha impostato un modello di sanità in rete nel quale le tecnologie dell’Information Technology costituiscono un fattore abilitante per la realizzazione dei nuovi modelli assistenziali, basati sull’interoperabilità, rendendo accessibili in maniera diffusa e sicura dati, informazioni e servizi;
- la D.G.R. n. 9-6437 del 23/1/2023 ha regolamentato gli “Interventi digitalizzazione attuazione FSE 2.0”, stabilendo tra l’altro che le ASL, in qualità di soggetti attuatori, dovranno assicurare un contributo una tantum alle strutture private accreditate e contrattualizzate con il SSR nel rispetto dei criteri e delle modalità che saranno comunicati con successivi atti dalla Direzione regionale Sanità, fino ad un valore massimo complessivo pari a euro 7.625.000 ripartito per ASL come da tabella di cui all’Allegato A del richiamato provvedimento;
- la D.G.R. 22 gennaio 2024, n. 17-8103 ha definito le: “Regole di finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati per gli anni 2024-2025-2026 ed assegnazione dei tetti di spesa. Recepimento dell'Accordo sottoscritto tra la Direzione regionale Sanità e le Associazioni degli Erogatori sanitari privati. Approvazione dello schema di contratto per prestazioni di ricovero, specialistica ambulatoriale, attività domiciliare”.

Visto:

1. l’art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, che individua i criteri in forza dei quali finanziamenti statali costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato;
2. il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
3. il Regolamento (UE) 2015/1588, del Consiglio che ha incluso gli aiuti «de minimis» nella categoria di aiuti di cui all’art. 109 del Trattato per i quali è prevista dispensa dall’obbligo di notifica alla Commissione di cui al menzionato art. 108, paragrafo 3, del Trattato;
4. il Regolamento (UE) 2023/2381 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», che sostituisce il Regolamento (UE) 1407/2013;
5. il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato dall’Italia alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 sopra richiamato, ed approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo;
6. il decreto approvativo dello schema di CIS del 5 aprile 2022 registrato alla Corte dei Conti il 4 maggio 2022 n. 1282;
7. i provvedimenti di Giunta regionali relativi al Piano operativo regionale (POR), D.G.R. n.1-4892 del 20 aprile 2022, e del contratto istituzionale di sviluppo (CIS), D.G.R. n.23- 5124 del 27 Maggio 2022;
8. la quantificazione della stima dei costi da poter riconoscere come contributo alle strutture private accreditate che è stata effettuata da un gruppo di lavoro nazionale e regionale raccordato dal Dipartimento della Trasformazione Digitale come da comunicazione trasmessa il 22 maggio 2024 agli atti della Direzione Sanità.

Ritenuto, al fine di addivenire al conseguimento dei target nazionali ed euro-unitari di

alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico entro le scadenze previste, di indire l'avviso, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la concessione di un contributo a fondo perduto da erogare alle strutture sanitarie private accreditate e contrattualizzate con il SSR in attuazione alla D.G.R. n. 17-8103 del 22 gennaio 2024 fino ad esaurimento delle risorse disponibili del PNRR ai sensi della D.G.R. n. 9-6437 del 23/1/2023, attraverso una procedura a "sportello", ove l'istruttoria delle agevolazioni avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per un ammontare complessivo di euro 7.625.000;

Ritenuto di stabilire che la Direzione Sanità con successiva determinazione, fermo restando l'importo complessivo di euro 7.625.000, potrà rimodulare le quote assegnate alle ASL dalla D.G.R. n. 9-6437 del 23/1/2023 per le finalità del presente provvedimento e destinare le eventuali economie che potranno rilevarsi a seguito dell'istruttoria ad altre iniziative del FSE 2.0 con oneri a carico degli Enti del SSR;

Ritenuto che per partecipare all'avviso del contributo a fondo perduto, il rappresentante legale dell'impresa unica è tenuto a trasmettere la domanda di ammissione a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e fino alle ore 19.00 del 31/01/2025 esclusivamente trasmettendo istanza con oggetto "PNRR: Domanda contributo FSE" alla seguente PEC:

- coordinamento.missione6@cert.regione.piemonte.it

Ritenuto che la domanda dovrà essere generata accedendo con le credenziali SPID al seguente link:

- <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/pnrr-format-domanda-contributo-fse-20>

Precisato che:

- il contributo PNRR a fondo perduto da riconoscere ai sensi del presente provvedimento è relativo all'intervento di adeguamento tecnologico FSE 2.0 degli applicativi refertanti, ed è pari a euro 14.000,00 (omnicomprensivo di tutte le spese), oltre un eventuale addendum di:
 - euro 610,00 (omnicomprensivo di tutte le spese) per ogni ulteriore tipologia documentale refertata dal medesimo applicativo;
 - euro 610,00 (omnicomprensivo di tutte le spese) per ogni azienda/struttura (STS11|HSP11) aggiuntiva afferente alla medesima "impresa unica" refertata dal medesimo applicativo;
 - euro 10.000,00 (omnicomprensivo di tutte le spese) per ciascuna struttura (STS11|HSP11) per l'interoperabilità con l'infrastruttura regionale FSE e l'adeguamento tecnologico relativo alla gestione dei consensi e/o degli oscuramenti o altri controlli previsti dalla normativa in materia di privacy e sicurezza.
- ciascuna "impresa unica" dovrà sottomettere un'unica domanda di ammissione e indicare tutte le aziende/strutture afferenti;
- che il contributo PNRR a fondo perduto potrà essere rideterminato in riduzione dalle ASL territorialmente competenti al fine di non eccedere la spesa sostenuta e rendicontata in fase d'attuazione degli interventi dalle strutture sanitarie private.

Ritenuto che per ogni adeguamento tecnologico degli applicativi refertanti, le aziende/strutture sanitarie richiamate con il presente provvedimento, al fine di poter beneficiare dei fondi PNRR a fondo perduto messi a disposizione con il presente provvedimento, dovranno:

- realizzare gli interventi nel rispetto dei tempi e delle specifiche tecniche previste dalle vigenti normative e assicurare che ogni aggiornamento degli applicativi refertanti finanziato con i fondi PNRR abbia superato i test di accreditamento nazionale secondo le specifiche FSE 2.0;
- riportare in ciascuna fattura, oggetto di aggiornamento dell'applicativo refertante secondo le specifiche FSE 2.0, il CUP dell'intervento fornito dall'ASL territoriale di riferimento al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti ed ogni altro requisito previsto dalla normativa PNRR;
- garantire, sotto la propria responsabilità, l'impiego delle risorse per le finalità descritte dal

presente provvedimento e l'assenza del c.d. doppio finanziamento;

- rendicontare all'ASL di appartenenza territoriale, tramite idonea documentazione, tutte le spese sostenute entro e non oltre il tetto massimo di spesa che sarà assegnato dalla Direzione sanità a seguito dell'istruttoria del presente provvedimento;
- garantire e mantenere nel tempo, a titolo indicativo e non esaustivo, le funzionalità e attività riportate in allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ritenuto che le ASL in qualità di soggetti attuatori delegati esterni sono responsabili del monitoraggio e della corretta alimentazione del sistema informativo REGIS, e dovranno nel rispetto delle Linee guida nazionali provvedere alla rendicontazione delle spese sostenute dalle singole aziende private che potranno beneficiare del contributo a fondo perduto con onere a carico PNRR ai sensi del presente provvedimento;

Preso atto che le Linee guida del Dipartimento della Trasformazione Digitale trasmesse con nota prot. n. 0004144-P del 03/10/2024 precisano che in attuazione anche delle indicazioni provenienti dalle Circolari MEF-RGS n. 21 del 14 ottobre 2021 e n. 9 del 10 febbraio 2022, ai fini dell'erogazione del contributo ivi normato, dovrà procedersi:

- a) mediante indizione di una procedura di selezione pubblica e trasparente;
- b) nel rispetto della normativa euro-unitaria in materia di aiuti di Stato.

Considerato altresì che l'adozione di tali strumenti di gestione delle contribuzioni deriva dai seguenti vincoli normativi e principi generali e dagli obblighi che ne derivano:

- dagli artt. 107 e 108 del T.F.U.E. , a fronte dei quali la natura economica dei servizi erogati dalle strutture in regime di accreditamento istituzionale con il SSN giustifica la riconducibilità dei finanziamenti all'ambito di applicazione delle norme euro-unitarie in materia di tutela della concorrenza;
- dai principi di trasparenza di cui all'art. 12 L. 241/1990 e di pubblicità previsti dalle normative e dalle prassi, anche in ambito PNRR (cfr. gli Allegati alle Circolari MEF-RGS 21/2021 e 9/2022), nonché dei principi espressi dal Regolamento UE 2018/1046 («Financial Regulation») e dalla disciplina in tema di criteri di selezione delle operazioni a valere sui fondi strutturali, i quali richiedono il ricorso all'evidenza pubblica e alla predeterminazione dei criteri per l'accesso ai contributi economici;
- dai principi di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 123 («Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59») che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, concessi da Amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi e il ricorso a procedure c.d. valutative (cfr. artt. 1 e 5);
- dalle eventuali e successive normative e prassi regionali di recepimento delle disposizioni normative sopra enunciate.

Preso atto che il Dipartimento della Trasformazione digitale nazionale ha precisato, per mezzo email agli atti della Direzione sanità, che l'iter tecnico per valutare l'ammissibilità degli aiuti de minimis previsto dal Reg. UE 2832/2023 a beneficio delle aziende che forniscono Servizi di Interesse Economico Generale richiede tempistiche che potrebbero compromettere l'esito previsto per il FSE 2.0 dal Decreto 8 Agosto 2022, e che pertanto sono da applicare i limiti disposti dal Regolamento (UE) n. 2831/2023;

Ritenuto, al fine di assicurare un'immediata attuazione alle linee guida nazionali, di applicare per l'avviso pubblico di cui all'allegato A) i limiti di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 2831/2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE sugli aiuti "*de minimis*", con particolare riferimento agli artt. 1 ("Campo di applicazione"), 2, par. 2 ("Definizioni"), 3 ("Aiuti de

minimis”), 5 (“Cumulo”) e 6 (“Controllo”), previa verifica e assolvimento degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come disciplinati dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115;

Ritenuto di demandare la Struttura Temporanea “XST036 - Coordinamento attuazione del PNRR - Missione 6” ed il settore “A1414E - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari” della Direzione sanità l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari all’attuazione della misura di cui al presente provvedimento;

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari a euro 7.625.000 sono esclusivamente quelli programmati dalla D.G.R. n. 9-6437 del 23/1/2023;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Udita la proposta del relatore, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. di indire attraverso la Direzione sanità l’avviso, di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la concessione di un contributo a fondo perduto da erogare alle strutture sanitarie private accreditate e contrattualizzate con il SSR in attuazione alla D.G.R. n. 17-8103 del 22 gennaio 2024 fino ad esaurimento delle risorse disponibili del PNRR ai sensi della D.G.R. n. 9-6437 del 23/1/2023, attraverso una procedura a “sportello”, ove l’istruttoria delle agevolazioni avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per un ammontare complessivo di euro 7.625.000;
2. di stabilire che la Direzione sanità con successiva determinazione, fermo restando l’importo complessivo di euro 7.625.000, potrà rimodulare le quote assegnate alle ASL dalla D.G.R. n. 9-6437 del 23/1/2023 per le finalità del presente provvedimento e destinare le eventuali economie che potranno rilevarsi a seguito dell’istruttoria ad altre iniziative del FSE 2.0 con oneri a carico degli Enti del SSR;
3. di stabilire che la domanda dovrà essere generata dall’impresa unica accedendo con le credenziali SPID al seguente link:
 - <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/pnrr-format-domanda-contributo-fse-20>
4. di stabilire che per partecipare all’avviso del contributo a fondo perduto, il rappresentante legale dell’impresa unica è tenuto a trasmettere la domanda di ammissione del punto 3) a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e fino alle ore 19.00 del 31/01/2025 esclusivamente trasmettendo istanza con oggetto “PNRR: Domanda contributo FSE” alla seguente PEC:
 - coordinamento.missione6@cert.regione.piemonte.it
5. di stabilire che le ASL in qualità di soggetti attuatori delegati esterni sono responsabili del monitoraggio e della corretta alimentazione del sistema informativo REGIS, e dovranno nel rispetto delle Linee guida nazionali provvedere alla rendicontazione delle spese sostenute dalle singole aziende private che potranno beneficiare del contributo a fondo perduto con onere a carico PNRR ai sensi del presente provvedimento;
6. di stabilire, al fine di assicurare un’immediata attuazione alle linee guida nazionali, di applicare per l’avviso pubblico di cui all’allegato A) i limiti di quanto disposto dal Regolamento (UE) n.

2831/2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE sugli aiuti “*de minimis*”, con particolare riferimento agli artt. 1 (“Campo di applicazione”), 2, par. 2 (“Definizioni”), 3 (“Aiuti de minimis”), 5 (“Cumulo”) e 6 (“Controllo”), previa verifica e assolvimento degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come disciplinati dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115;

7. di demandare la Struttura Temporanea “XST036 - Coordinamento attuazione del PNRR - Missione 6” ed il settore “A1414E - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari” della Direzione sanità l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari all'attuazione della misura di cui al presente provvedimento;
8. che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari a euro 7.625.000 sono esclusivamente quelli programmati dalla D.G.R. n. 9-6437 del 23/1/2023.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della L.R. n. 22/2010, ed è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-348-2024-All_1-

All._A_Schema_di_Avviso_per_le_strutture_private_accreditate_e_contrattualizzate_d
ef.pdf

1.



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato A)

Schema di Avviso Pubblico

per la concessione di un contributo a fondo perduto alle strutture sanitarie private accreditate e contrattualizzate con il SSR in attuazione alla D.G.R. n. 17-8103 del 22 gennaio 2024, per il conseguimento degli obiettivi regionali di alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico («F.S.E.»), da finanziare nell'ambito del P.N.R.R., Missione 6 – Componente 2 – sub-investimento 1.3.1 «Rafforzamento della infrastruttura tecnologica del Fascicolo Sanitario Elettronico e degli strumenti per la raccolta, elaborazione analisi dei dati e la simulazione» finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, in attuazione delle previsioni del D.M. 8 agosto 2022.

VISTE le D.G.R. n. 15-8626 del 21/4/2008 e n. 24-11672 del 29/6/2009 con le quali è stato impostato un modello di sanità in rete in cui le tecnologie dell'Information Technology costituiscono un fattore abilitante per la realizzazione dei nuovi modelli assistenziali, basati sull'interoperabilità, rendendo accessibili in maniera diffusa e sicura dati, informazioni e servizi;

VISTA la D.G.R. 22 gennaio 2024, n. 17-8103 che ha definito le: *“Regole di finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati per gli anni 2024-2025-2026 ed assegnazione dei tetti di spesa. Recepimento dell'Accordo sottoscritto tra la Direzione regionale Sanità e le Associazioni degli Erogatori sanitari privati. Approvazione dello schema di contratto per prestazioni di ricovero, specialistica ambulatoriale, attività domiciliare”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»*;

VISTO l'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, che individua i criteri in forza dei quali finanziamenti statali costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»*;

VISTO il Regolamento (UE) 2015/1588, del Consiglio che ha incluso gli aiuti *«de minimis»* nella categoria di aiuti di cui all'art. 109 del Trattato per i quali è prevista dispensa dall'obbligo di notifica alla Commissione di cui al menzionato art. 108, paragrafo 3, del Trattato;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante disposizioni sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, che, all'art. 1 comma 1043, prevede l'istituzione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto dalle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale prevede gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

TENUTO CONTO dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (*«tagging»*), gli allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, il principio di parità di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

VISTO l'art. 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *«Do no significant harm»*), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»*;

CONSIDERATO che il principio di *«non arrecare un danno significativo»* (DNSH, *«Do no significant harm»*) è definito, ai sensi dell'art. 2, punto 6), del Regolamento (UE) n. 2021/241, come segue: *«non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852»*;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (*«PNRR»*) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA in particolare la Missione 6 *«Salute e resilienza»* del richiamato PNRR che, nell'ambito della

Componente 2 «Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale» prevede l'investimento 1.3.1 «Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)»;

VISTO che il citato investimento 1.3.1 «Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)» è legato al conseguimento dei seguenti target: M6C2 11 «85% di medici di base alimentano il fascicolo sanitario» e M6C2 13 «Tutte le regioni hanno adottato e utilizzano il fascicolo sanitario elettronico»;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

VISTI i Regolamenti (UE) numeri 2021/1056, 2021/1057, 2021/1058, 2021/1059, 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108 e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'individuazione della governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 46 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, relative alle «Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC»;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021 recante «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» e, in particolare, l'art. 3, comma 3, laddove si prevede che «con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, in coerenza con l'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021, recante modifiche alla tabella A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;

CONSIDERATA la «Tabella A-PNRR - Italia quadro finanziario per amministrazioni titolari» allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021, che prevede per il sub-investimento «1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)» l'importo complessivo di euro 1.379.989.999,93, di cui, per i «progetti in essere», un importo pari a Euro 569.600.000,00 e per i «nuovi progetti» un importo pari a Euro 810.389.999,93;

CONSIDERATO che l'investimento previsto dal PNRR (M6C2 1.3.1) si compone di linee di attività relative a: a) repository centrale, digitalizzazione documentale, servizi e interfaccia user-friendly, per un importo pari a euro 200.000.000; b) adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni, per un importo pari a euro

610.389.999,93; c) utilizzo delle risorse relative ai progetti già in essere del sistema tessera sanitaria e dell'Infrastruttura di interoperabilità nazionale INI, nonché del Fondo investimenti per il FSE per gli anni 2018-2021, per un importo complessivo pari a Euro 569.600.000,00;

CONSIDERATO che l'investimento previsto dal PNRR (M6C2 1.3.1), per le linee di attività a) *repository* centrale, digitalizzazione documentale, servizi e interfaccia *user-friendly* e b) adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni e province autonome, è stato oggetto di accordo di collaborazione firmato digitalmente in data 21 settembre 2021 tra il Ministero della salute e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 *«le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR verifica il rispetto del predetto obiettivo e, laddove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative»*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 *«In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di società di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate»*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 *«Gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti»*;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: *«Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»*;

VISTO, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale *«Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77»*;

VISTO l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante: *«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo*

opere e del Fondo progetti», e, in particolare, l'art. 1 che prevede l'obbligo, per i soggetti individuati, di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento degli interventi;

VISTO l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

CONSIDERATO che la misura contribuisce all'indicatore comune UE «Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati» misurato attraverso il numero di utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici recentemente sviluppati o significativamente aggiornati grazie al sostegno fornito da misure nell'ambito del dispositivo di ripresa e resilienza e che il soggetto attuatore è responsabile della corretta alimentazione dell'indicatore sul sistema informativo REGIS, di cui al comma 1043, art. 1, Legge n. 178/2020;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice unico di progetto (CUP);

VISTO l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTA la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 14 ottobre 2021, n. 21 recante «*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR*»;

VISTA la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 29 ottobre 2021, n. 25 recante «*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti*»;

VISTA la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 30 dicembre 2021, n. 32, «*Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)*»;

VISTA la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 31 dicembre 2021, n. 33, «*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento*»;

VISTA la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 18 gennaio 2022, n. 4, recante «*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative*»;

VISTA la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6 recante «*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR*»;

VISTA la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 10 febbraio 2022, n. 9 recante «*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi*»;

del PNRR»;

VISTA la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 21 giugno 2022, n. 27, recante «*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR*» e in particolare le «*Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR*»;

VISTA la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 4 luglio 2022, n. 28, recante «*Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative*»;

VISTA la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 26 luglio 2022, n. 29, in materia di procedure finanziarie del PNRR e in particolare il «*Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR*»;

VISTA la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 11 agosto 2022, n. 30, in materia di procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR e in particolare le «*Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori*»;

VISTA la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 13 ottobre 2022, n. 33, recante «*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*»;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*», e in particolare l'art. 10, commi 2 e 3, secondo cui «*Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono state individuate le risorse finanziarie, come determinate nella decisione di esecuzione del Consiglio UE-ECOFIN recante «Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia», viene aggiornato sulla base di eventuali riprogrammazioni del PNRR adottate secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione necessarie all'attuazione del Piano sono assegnate annualmente sulla base del cronoprogramma finanziario degli interventi cui esse sono destinate. La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE-ECOFIN recante «Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2*»;

VISTO l'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante «*Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale*» come modificato dall'art. 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il quale prevede, in particolare, al comma 15-bis:

- (i) che per il potenziamento del FSE, sono adottate le linee guida che dettano le regole tecniche per l'attuazione dei decreti di cui al comma 7 dell'art. 12 del decreto-legge n. 179/2012, ivi comprese quelle relative al sistema di codifica dei dati e quelle necessarie a garantire l'interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività;
- (ii) le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono entro tre mesi dalla data di pubblicazione e di aggiornamento delle linee guida un piano di adeguamento ai decreti di cui al comma 7 e alle linee guida. I piani regionali e provinciali di adeguamento del FSE sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del Ministero della salute e della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il supporto

dell'AGENAS;

- (iii) la regione o provincia autonoma che non abbia presentato il piano di adeguamento nei termini previsti, ovvero che abbia presentato un piano di adeguamento non conforme alle linee guida, ovvero che non abbia attuato il piano adottato è tenuta ad avvalersi dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15-ter, numero 3) dell'art. 12 del decreto-legge n. 179/2012; nel caso di inerzia o ritardo nella presentazione o nell'attuazione del predetto piano di adeguamento ovvero anche nei casi di mancato rispetto dell'obbligo di avvalimento della infrastruttura nazionale di cui al sesto periodo, si procede all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131; la predisposizione e l'attuazione del piano regionale di adeguamento di cui al medesimo comma 15-bis sono ricomprese tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato di cui all'art. 9 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, congiuntamente con il tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 della predetta intesa del 23 marzo 2005;

VISTE le linee guida attuative del citato comma 15-bis dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, approvate nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 28 maggio 2022, le quali prevedono, in particolare, la definizione degli indicatori di monitoraggio e controllo;

VISTO lo schema di Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) e di Piano operativo approvato con decreto del Ministro della salute in data 5 aprile 2022;

VISTO il Decreto proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale dell'8 agosto 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2022, recante «*Assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 1.3.1(b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni» nell'ambito dell'investimento PNRR M6C2 1.3.»* che determina in € 610.389.999,93 le risorse riconducibili alla linea di attività dell'intervento di investimento M6C2 1.3.1 b) «*Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni»* di cui € 299.300.000,00 destinate al potenziamento dell'infrastruttura digitale dei sistemi sanitari, da utilizzare per attuare le linee guida adottate ai sensi del comma 15-bis dell'art. 12 del decreto-legge n. 179/2012, ed € 311.089.999,93 destinate all'incremento delle competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario, il cui utilizzo è definito da un apposito piano operativo predisposto dalle Regioni;

VISTO l'art. 3, comma 2, del Decreto Ministeriale 8 agosto 2022, il quale prevede che: «*L'erogazione annuale delle risorse è subordinata al raggiungimento di obiettivi specifici di alimentazione e formato dei documenti, definiti dall'allegato 2, nel rispetto del meccanismo di funzionamento e rendicontazione degli investimenti del PNRR, fatta salva l'erogazione dell'anticipo previsto per l'anno 2022. Ogni soggetto attuatore della misura deve assegnare un codice unico di progetto al fine di monitorare l'investimento. Le risorse sono vincolate al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi indicati per ogni periodo di riferimento. Nei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte di una regione, oltre il margine di flessibilità concesso, l'erogazione delle risorse può essere subordinata all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, del presente decreto»*;

VISTO l'art. 3, comma 3, del Decreto Ministeriale 8 agosto 2022, il quale prevede che: «*Le regioni e province autonome gestiscono le risorse, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, per raggiungere gli obiettivi dettagliati nell'allegato 2. Tali obiettivi sono da intendersi come relativi a tutti gli operatori che erogano prestazioni sanitarie (pubblici, privati accreditati e privati autorizzati), coerentemente con quanto stabilito dal comma 15-bis dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, modificato dall'art. 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4»*;

VISTO l'art. 3, comma 3-bis, del Decreto Ministeriale 8 agosto 2022, a mente del quale: «*le regioni e province autonome possono, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi da parte di tutti gli erogatori di prestazioni sanitarie presenti sul territorio di competenza, assegnare, secondo criteri individuati dalla regione e provincia autonoma stessa tenendo conto del livello già raggiunto da ciascun operatore con riferimento alle infrastrutture digitali necessarie ad adeguare i sistemi gestionali preposti alla refertazione per l'integrazione con l'infrastruttura nazionale e regionale sulla base delle specifiche tecniche, un contributo alle strutture private e/o private accreditate. Resta in capo alla regione e provincia autonoma il monitoraggio dell'utilizzo*

dell'eventuale contributo erogato all'erogatore privato, essendo la regione e provincia autonoma responsabile del raggiungimento complessivo degli obiettivi previsti»;

CONSIDERATO, altresì, che il predetto Decreto Ministeriale ripartisce alla Regione Piemonte, in qualità di amministrazione attuatrice, le risorse assegnate e pari a € 41.340.396,65 come segue:

- Potenziamento delle infrastrutture digitali dei sistemi sanitari: € 20.684.020,65
- Incremento delle competenze digitali dei professionisti del Sistema Sanitario: € 20.656.376,00;

Dato atto che la D.G.R. n. 9-6437 del 23/1/2023 ha regolamentato gli “Interventi di digitalizzazione e attuazione FSE 2.0”, e stabilito tra l'altro che le ASL, in qualità di soggetti attuatori, dovranno assicurare un contributo una tantum alle strutture private accreditate e contrattualizzate con il SSR nel rispetto dei criteri e delle modalità che saranno comunicati con successivi atti dalla Direzione regionale Sanità, fino ad un valore massimo complessivo pari a euro 7.625.000 ripartito per ASL come da tabella seguente:

ASL 301 - Città di Torino	2.910.000
ASL 203 - TO3	805.000
ASL 204 - TO4	530.000
ASL 205 - TO5	685.000
ASL 206 - VC	350.000
ASL 207 - BI	180.000
ASL 208 - NO	630.000
ASL 209 - VCO	250.000
ASL 210 - CN1	255.000
ASL 211 - CN2	260.000
ASL 212 - AT	120.000
ASL 213 - AL	650.000
TOTALE ASL	7.625.000

VISTA la nota prot. n. 37529 del 10/10/2022 con la quale la Regione Piemonte, in qualità di amministrazione attuatrice, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il «*Piano di adeguamento per il potenziamento dell'infrastruttura digitale dei sistemi sanitari*»;

VISTA la Circolare prot. n. 0004144-P del 03/10/2024 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale ha pubblicato lo schema di avviso pubblico per la selezione degli operatori privati beneficiari degli aiuti di cui all'art. 3 commi 3-bis e 3-ter del Decreto Interministeriale 8 agosto 2022, contenente le modalità, le scadenze di presentazione delle domande e le verifiche documentali per l'assegnazione dei contributi;

VISTO, da ultimo, il Regolamento (UE) 2023/2381 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», che sostituisce il Regolamento (UE) 1407/2013¹;

VALUTATA, al fine di addivenire al conseguimento dei target nazionali ed euro-unitari di alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico entro le scadenze previste, la necessità di indire il presente avviso per la concessione di un contributo a fondo perduto da erogare alle strutture sanitarie private, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 3-bis e 3-ter, del Decreto Ministeriale 8 agosto 2022.

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente avviso definisce, ai sensi dell'art. 3, comma 3-bis e 3-ter, del Decreto Ministeriale 8 agosto 2022, i termini e le modalità di presentazione, da parte dei soggetti beneficiari individuati dalle predette

disposizioni normative, delle domande di erogazione del contributo ivi previsto e la documentazione da presentare a corredo delle stesse, nonché gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo previsto dal medesimo decreto, al fine di agevolare, nell'ambito dell'investimento 1.3.1 (b) «*Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)*» - «*Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni*» di cui alla Missione 6 «*Salute e resilienza*» del PNRR, Componente 2 «*Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale*» del PNRR, il conseguimento degli obiettivi specifici di alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico e di formato dei documenti, da parte di tutti gli operatori privati che erogano prestazioni sanitarie all'interno del territorio della Regione Piemonte.

2. Ai fini della determinazione della base giuridica, si precisa che il presente avviso pubblico prevede la concessione di un aiuto in regime “*de minimis*” sotto forma di contributo a fondo perduto sulla base di una procedura a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm.ii.¹

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente avviso si intende per:

- a) «**Aiuti di stato**»: qualsiasi misura che risponda ai criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea: *«aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza»*;
- b) «**Amministrazioni titolari**»: Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti nel PNRR;
- c) «**Cabina di Regia PNRR**»: organo con poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR;
- d) «**Componente**»: elemento costitutivo o parte del PNRR, che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche;
- e) «**Corruzione**»: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli;
- f) «**CUP**»: il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
- g) «**D.M. Riparto**»: il Decreto proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale dell'8 agosto 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2022, recante «*Assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 1.3.1(b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni» nell'ambito dell'investimento PNRR M6C2 1.3.*»;
- h) «**Fascicolo Sanitario Elettronico**» o «**FSE**»: il fascicolo sanitario elettronico di cui al comma 1 dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, istituito dalle regioni e province autonome ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- i) «**Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia**»: Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037 e

¹ Il Regolamento in commento, in vigore dal 1° gennaio 2024, eleva in particolare, ai sensi del relativo art. 3, comma, 3, il massimale di aiuti che uno Stato membro può concedere ad un'impresa unica ad € 300.000,00. Si segnala che, a mente del relativo art. 7, comma 1, il regolamento trova applicazione con riferimento agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore purché soddisfino tutte le condizioni di cui allo stesso.

seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

- j) «**Frode**»: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee la “frode” in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: *«(i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; (ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; (iii) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi»*;
- k) «**Frode sospetta**»: irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto a), della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;
- l) «**Imprese**»: come definite al punto 7 della comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- m) «**Impresa unica**»: ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 2831/2023: *«tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica»*;
- n) «**Indicatori di outcome**»: misura sintetica, espressa in forma quantitativa, atta a rappresentare i risultati su cui il PNRR incide. Gli indicatori di esito (o di risultato o di outcome) sono tutti quegli indicatori che tentano di quantificare il miglioramento o il peggioramento delle condizioni indagate;
- o) «**Indicatori di output**»: misura sintetica, espressa in forma quantitativa, atta a riassumere i prodotti risultanti dal progetto o da parte di esso;
- p) «**Intensità di aiuto**»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, punto 26), del Regolamento 651/2014 e s.m.i.;
- q) «**Investimento**» e/ o «**sub-investimento**»: spesa per un'attività, un progetto o altre azioni utili all'atterramento di risultati benefici per la società, l'economia e/ o l'ambiente. Gli investimenti possono essere intesi come misure che portano ad un cambiamento strutturale e hanno un impatto duraturo sulla resilienza economica e sociale, sulla sostenibilità, sulla competitività a lungo termine (transizioni verdi e digitali) e sull'occupazione;
- r) «**Irregolarità**»: qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale derivante da un'azione o un'omissione di un soggetto coinvolto nell'attuazione degli investimenti del Piano, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale della Unione europea mediante l'imputazione allo stesso di spese indebite;
- s) «**Milestone**»: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);
- t) «**Missione**»: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei

Missioni del Piano rappresentano aree “tematiche” strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute);

- u) «**Misura del PNRR**»: specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l’attuazione di interventi/progetti ivi finanziati;
- v) «**OLAF**»: Ufficio europeo per la lotta antifrode;
- w) «**Opzioni semplificate in materia di costi**» o «**OSC**»: modalità di rendicontazione dei costi di progetto in cui gli importi ammissibili sono calcolati conformemente a un metodo predefinito basato sugli output, sui risultati o su certi altri costi, senza la necessità di comprovare ogni euro di spesa mediante singoli documenti giustificativi;
- x) «**PNRR**»: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- y) «**Pilastro**»: uno dei sei settori di intervento del dispositivo di ripresa e resilienza di cui all’articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con piccole e medie imprese (PMI) forti; coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, al fine di rafforzare, tra l’altro, la capacità di preparazione e di risposta alle crisi; politiche per la prossima generazione, l’infanzia e i giovani, come l’istruzione e le competenze.
- z) «**Principio non arrecare danno significativo**» o «**DNSH**»: principio definito all’articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241;
- aa) «**Procedura a sportello**»: procedura di cui all’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm.ii., definita dall'Allegato alla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR» come procedura in cui *«le proposte progettuali, che rispondono ai requisiti minimi di partecipazione, vengono finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, sulla base del raggiungimento di valori soglia e fino a concorrenza delle risorse disponibili»*;
- bb) «**Progetto**»: Specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell’ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica;
- cc) «**Registro Nazionale degli aiuti di stato**» o «**RNA**»: lo strumento per verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, disciplinato dal Decreto Interministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
- dd) «**Rendicontazione delle spese**»: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
- ee) «**Rendicontazione dei milestone e target**»: attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all’avanzamento finanziario del progetto;
- ff) «**Rendicontazione di intervento**»: rendicontazione bimestrale all’Ispettorato generale per il PNRR da parte della funzione di rendicontazione e controllo dell’Amministrazione centrale titolare di intervento. Tale attività può ricomprendere la rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti attuatori e/o la rendicontazione del conseguimento dei milestone e target associati agli interventi di competenza;

- gg) «**Richiesta di pagamento all'Amministrazione centrale**» o «**Domanda di Rimborso**»: richiesta di pagamento presentata dal Soggetto attuatore all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e inserite nel sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- hh) «**Sistema ReGiS**»: Sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del Piano;
- ii) «**Soggetto attuatore**»: Soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: «i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR». L'art 9, comma 1, del medesimo decreto specifica che “alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”. Per le finalità del presente avviso, il Soggetto Attuatore è la Regione Piemonte, mentre il soggetto attuatore delegato esterno è l'ASL territorialmente competente del soggetto beneficiario;
- jj) «**Soggetto beneficiario**»: Soggetto individuato dal Soggetto attuatore, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile, quale beneficiario del contributo di cui al presente avviso. Ai fini del presente avviso si intendono soggetti beneficiari, ai sensi dell'art. 3, comma 3-bis, del D.M. 8 agosto 2022 le strutture sanitarie accreditate, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. g), del D.M. 7 settembre 2023 ovvero: *«le strutture autorizzate (pubbliche e private), professionista o organizzazione (pubblica o privata) autorizzata per l'erogazione di cure domiciliari, cui è stato rilasciato l'accREDITAMENTO istituzionale di cui all'art. 8-quater del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.»*;
- kk) «**Target**»: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.);
- ll) «**Unità di audit**»: struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241;
- mm) «**Unità di missione RGS**»: Struttura di cui all'articolo 1, comma 1050 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che svolge funzioni di valutazione e monitoraggio degli interventi del PNRR.

Art. 3

(Dotazione finanziaria dell'avviso)

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente avviso è pari a euro 7.625.000 individuata a valere sulle risorse di cui alla Missione 6 «Salute e resilienza», Componente 2 «Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale», Investimento 1.3.1 «Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)» del PNRR, nella misura assegnata al Soggetto Attuatore delegato con la D.G.R. n. 9-6437 del 23/1/2023 in attuazione al D.M. Riparto come di seguito riportato:

ASL	Importo complessivo
ASL 301 - Città di Torino	2.910.000
ASL 203 - TO3	805.000
ASL 204 - TO4	530.000
ASL 205 - TO5	685.000

ASL	Importo complessivo
ASL 206 - VC	350.000
ASL 207 - BI	180.000
ASL 208 - NO	630.000
ASL 209 - VCO	250.000
ASL 210 - CN1	255.000
ASL 211 - CN2	260.000
ASL 212 - AT	120.000
ASL 213 - AL	650.000
TOTALE ASL	7.625.000

2. La Regione Piemonte, fermo restando l'importo complessivo euro 7.625.000, nelle more dell'istruttoria che sarà avviata con il presente avviso, si riserva la facoltà di rimodulare gli importi economici per ASL con successivo atto.

Art. 4

(Entità del contributo e disciplina in materia di aiuti di Stato)

- È prevista la concessione di un contributo a fondo perduto del valore di euro 14.000,00 (omnicomprensivo di tutte le spese), oltre un eventuale addendum di:
 - euro 610,00 (omnicomprensivo di tutte le spese) per ogni ulteriore tipologia documentale refertata dal medesimo applicativo;
 - euro 610,00 (omnicomprensivo di tutte le spese) per ogni azienda/struttura (cod STS11/HSP11) aggiuntiva afferente alla medesima "impresa unica" refertata dal medesimo applicativo;
 - euro 10.000,00 (omnicomprensivo di tutte le spese) per ciascuna struttura (STS11/HSP11) per l'interoperabilità con l'infrastruttura regionale FSE e l'adeguamento tecnologico relativo alla gestione dei consensi e/o degli oscuramenti o altri controlli previsti dalla normativa in materia di privacy e sicurezza.
- I contributi finanziari oggetto del presente avviso sono stabiliti e concessi ai Soggetti Beneficiari nei limiti di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 2831/2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE sugli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 ("Campo di applicazione"), 2, par. 2 ("Definizioni"), 3 ("Aiuti de minimis"), 5 ("Cumulo") e 6 ("Controllo"), previa verifica e assolvimento degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come disciplinati dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115.
- Il contributo finanziario si considera concesso dal momento di adozione del provvedimento di ammissione al finanziamento, ai sensi dell'art. 3, par. 3, del Regolamento (UE) n. 2831/2023.
- Non è prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili, ai sensi dell'art. 5, par. 6, del predetto Regolamento.²

Art. 5

(Soggetti beneficiari ammissibili)

- Possono beneficiare dei contributi di cui al presente avviso le strutture sanitarie private che alla data di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, presentino i seguenti requisiti:
 - accreditamento istituzionale rilasciato con provvedimento regionale in corso di validità, posseduto alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso;

² L'entità del contributo andrà indicata in conformità con le disposizioni di cui al nuovo Reg. (UE) 2831/2023 che ha elevato il massimale per unica impresa a € 300.000,00.

- b) contratto sottoscritto con l'ASL territorialmente competente in attuazione alla D.G.R. n. 17-8103 del 22 gennaio 2024;
 - c) sede operativa nella Regione Piemonte;
 - d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedura concorsuale, di liquidazione coatta o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - e) insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - f) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
 - g) essere in regola con rispetto alle disposizioni in materia fiscale, di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la vigente normativa.
 - h) insussistenza procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
 - i) essere in regola con l'adempimento previsto dall'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i. «Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile» (per le sole strutture che occupano più di 50 dipendenti);
 - j) essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ss.mm.ii, in materia di collocamento mirato ai disabili;
 - k) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato illegali e incompatibili aiuti di Stato ricevuti e successivamente non rimborsati o depositati in un conto bloccato (c.d. impegno Deggendorf, in applicazione dell'art. 1, comma 4, lettera a) del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014);
 - l) non aver beneficiato, in proprio o congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" di cui all'art. 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 2831/2023, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis", che determinino il superamento del massimale più favorevole previsto dalla pertinente disciplina "de minimis" applicabile;
 - m) non aver ricevuto, per le medesime spese oggetto delle agevolazioni concesse a valere sul presente avviso, altri contributi pubblici che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea o comunicati in esenzione ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, tali da determinare, cumulativamente, il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati previsti dalle pertinenti discipline applicabili (assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241);
 - n) essere in possesso di requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;
 - o) essere in possesso della capacità operativa e amministrativa necessaria per la realizzazione del progetto nelle modalità e termini previsti per il rispetto di *milestone* e *target* di cui alla Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3.1. del PNRR.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti, a pena di esclusione, oltre che al momento della presentazione della domanda, anche al momento dell'esecuzione delle attività funzionali al perseguimento delle finalità di cui al presente avviso.

Art. 6

(Interventi finanziabili)

1. Sono ammissibili a contributo i progetti comprendenti tutte le attività e procedure necessarie al raggiungimento, da parte delle strutture destinatarie del presente avviso, degli obiettivi specifici di alimentazione del F.S.E. e formato dei documenti, di cui all'Allegato 2 al D.M. Riparto, ivi inclusi l'acquisizione e/o gli interventi adeguativi di infrastrutture digitali necessari a conseguire l'interoperabilità dei sistemi gestionali in uso preposti alla refertazione per l'integrazione con l'infrastruttura nazionale e regionale sulla base delle specifiche tecniche.
2. Il finanziamento concesso con il presente avviso non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o europei, per le stesse spese ammissibili.

Art. 7

(Criteri di ammissibilità)

1. Le domande di partecipazione devono essere presentate in conformità con le disposizioni di cui al successivo art. 10 e progetti presentati dovranno, in primo luogo, rispettare i diversi vincoli posti dalle norme nazionali e comunitarie citate nelle premesse ed essere coerenti con le finalità previste dal presente avviso e in particolare:
 - a) essere coerenti con i target e milestones di cui alla Missione 6 – Componente 2 – *sub-investimento 1.3.1 «Rafforzamento della infrastruttura tecnologica del Fascicolo Sanitario Elettronico e degli strumenti per la raccolta, elaborazione analisi dei dati e la simulazione»* e con gli obiettivi specifici di alimentazione del F.S.E. definiti dall'Allegato 2 del D.M. Riparto;
 - b) rispettare il Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e l'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;
 - c) rispettare il principio di assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, garantendo che non sussista una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale;
 - d) rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH);
 - e) rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, il sostegno della partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alla gestione del PNRR;
 - f) conseguire gli obiettivi nel rispetto di quelli climatici e della transizione digitale.
2. Gli interventi da realizzare devono essere coerenti con le disposizioni di cui al D.M. Riparto e al relativo Allegato 2, alle Linee Guida attuative del comma 15-bis dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e alle previsioni di cui al piano di adeguamento regionale. In particolare, dovranno rispondere ai seguenti requisiti specifici di ammissibilità, garantendo a titolo indicativo e non esaustivo le seguenti funzionalità:
 - a) generazione dei documenti clinico sanitari relativi a LDO (Lettera dimissione ospedaliera), VPS (Verbale pronto soccorso), LIS (Laboratorio e trasfusionale), RIS (Radiologia), AP (Anatomia patologica), Altri Referti Ambulatoriali per esterni in formato PDF/A, con HL7 CDA2 in PDF/A, coerentemente alle specifiche tecniche di cui alle nuove Linee Guida nazionali adottate con Decreto Ministeriale 20 maggio 2022.

La procedura è pubblicata al seguente link: "<https://developers.italia.it/it/fse/>"
 - b) conferimento delle Immagini dal PACS nel rispetto delle specifiche tecniche regionali pubblicate al

seguente link:

“<https://www.servizi.piemonte.it/rsr/servizi-sp/dwd/FascicoloSanitarioOperatori/IMRCC--SRS-01-V02-Specifiche%20PACS.pdf>”

- c) sottomissione e superamento dei succitati documenti alla verifica formale e semantica mediante le soluzioni tecnologiche rese disponibili da Agenas tramite la Regione Piemonte (cd Validazione Gateway);
- d) in caso di esito positivo dell'operazione di controllo formale e semantico di cui al punto precedente, il sistema aziendale deve procedere all'apposizione della firma in formato Pades sul documento e procedere alla pubblicazione dello stesso tramite middleware regionale secondo le specifiche tecniche riportate alla seguente pagina:

- <https://www.servizi.piemonte.it/srv/fascicolo-sanitario-elettronico/>, voce "Specifiche del protocollo di interoperabilità via Web Service XML/SOAP (con e senza invio referti)", link diretto:

“https://www.servizi.piemonte.it/rsr/servizi-sp/dwd/FascicoloSanitarioOperatori/2024/DMA-CL-SRS-15-V40-FSE20-Specifica_protocollo_interoperabilita_CL_dip_con_e_senza_invio_referti_XML.pdf”

- <https://www.servizi.piemonte.it/srv/fascicolo-sanitario-elettronico/>, voce "Specifiche del protocollo di interoperabilità via messaggistica HL7 (con e senza invio referti)", link diretto:

“https://www.servizi.piemonte.it/rsr/servizi-sp/dwd/FascicoloSanitarioOperatori/2024/DMA-CL-SRS-12-V34-FSE20-Specifica_protocollo_interoperabilita_CL_dip_con_e_senza_invio_referti_HL7.pdf”

Il middleware regionale procederà, in caso di esito positivo, a trasmettere il documento stesso tramite le soluzioni tecnologiche rese disponibili da AGENAS (gateway) per l'inserimento dello stesso nell'FSE e successivamente attraverso INI per l'indicizzazione del documento stesso;

- e) gestione dei consensi e degli oscuramenti espressi dall'assistito secondo le specifiche tecniche regionali disponibili al seguente link: “https://www.servizi.piemonte.it/rsr/servizi-sp/dwd/FascicoloSanitarioOperatori/2024/Linee_guida_per_la_gestione_di_un_DCE_V13-FSE_2_0.pdf”
- f) il conferimento all'FSE di tutti i referti prodotti a fronte delle prestazioni erogate, e comunque non inferiore al 95% fatto salvo eventuali deroghe autorizzate dalla Direzione sanità, secondo le specifiche tecniche regionali e nazionali, ed assicurare il mantenimento del livello di conferimento degli stessi duraturo e costante nel tempo.

Link regionale per certificare integrazione con FSE Regionale:

- pagina <https://www.servizi.piemonte.it/srv/fascicolo-sanitario-elettronico/>, voce "Istruzioni per l'autocertificazione per Aziende (pubblicato il 20/02/2020)", link diretto:

“https://www.servizi.piemonte.it/rsr/servizi-sp/dwd/FascicoloSanitarioOperatori/2018/FSE-Istruzioni_per_autocertificazione_per_Aziende.pdf”

- pagina <https://www.servizi.piemonte.it/srv/fascicolo-sanitario-elettronico/>, voce "Piano dei test per la certificazione delle integrazioni fra sistemi ASR e sistema regionale FSE/ROL (pubblicato il 23/05/2023, aggiornato con versione 6 il 7/5/2024)", link diretto:

“https://www.servizi.piemonte.it/rsr/servizi-sp/dwd/FascicoloSanitarioOperatori/2024/FSE--PRJ-01-V06-Piano_dei_test_per_certificazione_CL_dip_con_%20e%20senza%20invio_referti_XML_HL7.pdf”

- g) la formazione al personale medico refertante sulle funzionalità applicative FSE 2.0 rilasciate nei verticali aziendali.

Art. 8

(Durata e termini di realizzazione dell'intervento)

1. Il termine per la conclusione degli interventi finanziabili attraverso il contributo di cui al presente avviso non potrà superare la data del 30/07/2025 salvo ulteriori proroghe che potranno essere accordate dalla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore, e comunque non potrà eccedere le tempistiche di attuazione delle milestones e dei target di cui alla Missione 6 – Componente 2 – *sub-investimento 1.3.1 «Rafforzamento della infrastruttura tecnologica del Fascicolo Sanitario Elettronico e degli strumenti per la raccolta, elaborazione analisi dei dati e la simulazione»* e degli obiettivi specifici di alimentazione del F.S.E. definiti dall'Allegato 2 del D.M. Riparto.

Art.9

(Spese ammissibili)

1. La spesa ammissibile delle domande di partecipazione ammesse a finanziamento è quella direttamente connessa con la realizzazione degli interventi di cui all'art. 6 ed assicurare il rispetto dei vincoli e condizionalità dell'art. 7.
2. Ai fini dell'ammissibilità delle spese, i relativi pagamenti devono essere regolati esclusivamente con modalità che consentano la piena tracciabilità degli stessi.
3. Non possono essere ammessi alle agevolazioni quei servizi le cui spese siano state fatturate, anche parzialmente, in data pari o antecedente alla data di presentazione telematica della domanda di ammissione.

Art. 10

(Termini e modalità di presentazione della domanda)

1. Ai fini della partecipazione all'avviso, la domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa dal titolare o rappresentante legale dell'Impresa unica, a pena di irricevibilità, a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte e fino alle ore 19.00 del 31/01/2025 esclusivamente trasmettendo istanza con oggetto "PNRR: Domanda contributo FSE" alla seguente PEC:

coordinamento.missione6@cert.regione.piemonte.it

2. Ai fini della compilazione e predisposizione della domanda di contributo l'impresa unica, a pena di irricevibilità, dovrà utilizzare il documento che sarà generato accedendo con le credenziali SPID al seguente link:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/pnrr-format-domanda-contributo-fse-20>

3. Il termine di chiusura del presente avviso potrà essere anticipato per esaurimento dei fondi disponibili. Dell'esaurimento delle risorse disponibili sarà data opportuna e tempestiva comunicazione per mezzo PEC.
4. La domanda di contributo, a pena di irricevibilità, dovrà essere trasmessa via PEC riportando il numero della pratica telematica e allegando, tra l'altro, la documentazione prevista dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 30 dell'11 agosto 2022 (avente ad oggetto le «Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori»), ossia:

- a) dichiarazione per l'individuazione del titolare effettivo;

- b) dichiarazione relativa all'assenza di situazioni di conflitti di interessi;
 - c) dichiarazione relativa all'assenza di situazioni di doppio finanziamento.
5. La domanda di contributo e i relativi allegati, di cui al punto 2, richiamati al punto 3, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante della struttura richiedente, a pena di inammissibilità.
 6. È obbligatoria, a pena di inammissibilità, l'indicazione nella domanda di un unico indirizzo PEC presso il quale è eletto il domicilio ai fini delle comunicazioni di cui al presente avviso.
 7. Tutte le comunicazioni tra il Soggetto Attuatore (Regione Piemonte) e le strutture si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tra l'indirizzo PEC coordinamento.missione6@cert.regione.piemonte.it e l'indirizzo PEC indicato come domicilio dalle imprese nella domanda di contributo.
 8. Il Soggetto Attuatore non assume responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi nella presentazione della domanda comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore né per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte della struttura richiedente.

Art. 11

(Modalità di valutazione e approvazione della domanda)

1. I contributi di cui al presente avviso sono concessi sulla base di una procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm.ii.. In caso di insufficienza dei fondi, le domande istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
2. L'istruttoria delle domande di partecipazione è effettuata dal Soggetto Attuatore (Regione Piemonte) con riferimento alla completezza e alla regolarità della domanda, nonché alla verifica dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti beneficiari e degli interventi.
3. L'istruttoria delle domande è svolta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse, sulla base della data e dell'orario di invio telematico risultante dall'attestazione di cui al comma 3 dell'articolo 10, entro 60 giorni dalla stessa data, fatti salvi i maggiori termini derivanti dall'eventuale richiesta di integrazioni nei termini fissati dall'articolo 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990. In quest'ultimo caso il termine si intende sospeso fino alla produzione di quanto richiesto. La valutazione prevede la verifica della sussistenza delle condizioni di accesso alla misura, nei termini di cui al precedente comma 2.

Nel corso dell'istruttoria possono essere richiesti chiarimenti e/o integrazioni della documentazione ai fini dell'esame delle domande presentate, assegnando un termine per la trasmissione di quanto richiesto. L'assegnazione di tale termine comporta la sospensione dei termini di conclusione dell'istruttoria. Il mancato riscontro entro il termine stabilito comporta la decadenza della domanda.

4. Al termine dell'istruttoria, il Soggetto Attuatore determina l'importo del contributo da erogare ai soggetti ammessi e, dopo aver verificato il rispetto da parte dell'impresa dei massimali previsti dai regolamenti *de minimis*, procede alla registrazione dell'aiuto sul RNA e all'adozione del provvedimento di concessione.
5. In caso di esito negativo dell'istruttoria o di insufficienza delle risorse finanziarie, il Soggetto Attuatore provvede alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Sono considerate inammissibili e, quindi, comunque escluse dall'istruttoria le domande non rispondenti ai requisiti minimi richiesti, in particolare, le proposte:
 - a) presentate oltre il termine o con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso;
 - b) presentate da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente art. 5;
 - c) presentate con modalità diverse da quanto indicato al precedente art. 10.
7. L'esclusione per una o più delle cause previste dal presente paragrafo sarà comunicata alla struttura richiedente tramite posta elettronica certificata.

8. L'ammissione al contributo è effettuata con riserva di verifica dei requisiti e delle autocertificazioni presentate da parte dell'ASL territorialmente competente in qualità di soggetto attuatore delegato esterno. L'esito negativo delle verifiche di riscontro, che saranno effettuate su tutti i Soggetti ammessi al finanziamento, comporterà la relativa esclusione.

Art. 12

(Ammissione al contributo)

1. Per i progetti per i quali l'attività istruttoria prevista dal precedente art. 11, si concluda con esito positivo, il Soggetto Attuatore, previa determinazione dell'importo dell'aiuto concedibile, compiuta la relativa registrazione nel RNA, adotta, con determina di ammissione opportunamente registrato dai competenti organi di controllo, la convenzione attuativa per la concessione del finanziamento.
2. La convenzione di cui al comma 1 individua, tra l'altro, l'ASL territorialmente competente, il progetto ammesso, il CUP, l'ammontare delle agevolazioni concesse e le modalità di erogazione, e riporta gli impegni a carico del Soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del progetto, nonché le condizioni di revoca, nel rispetto dei principi e delle condizionalità previsti per l'utilizzo delle risorse del PNRR anche tenuto conto delle le istruzioni fornite dalle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
3. Il Soggetto beneficiario, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della convenzione di concessione trasmessa dalla Regione, pena la decadenza dal beneficio concesso, restituisce, a mezzo posta elettronica certificata, la convenzione di concessione controfirmata digitalmente all'ASL territorialmente competente che provvede a controfirmarla digitalmente per i seguiti di competenza.

Art. 13

(Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese)

1. Il Soggetto Attuatore delegato esterno (ASL territorialmente competente) eroga, in un'unica soluzione, l'importo stabilito nel provvedimento di ammissione al contributo sul conto corrente intestato al titolare o rappresentante legale della struttura, sulla base delle richieste presentate da parte dei soggetti e previa positiva istruttoria relativa alle condizioni di erogabilità.
La richiesta di erogazione deve essere presentata a seguito degli interventi realizzati in coerenza con le disposizioni del presente avviso unitamente ai titoli di spesa oggetto dell'istanza, accompagnati dalle relative quietanze o da documenti contabili equivalenti, atti a dimostrare l'avvenuto pagamento della spesa rendicontata, il rispetto degli obblighi e condizionalità associati all'attuazione degli interventi del PNRR.
2. Prima dell'erogazione del contributo il Soggetto beneficiario ha l'obbligo di fornire i dati e le informazioni necessarie all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva nonché alle verifiche di cui all'art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973. In assenza di tali elementi, l'ASL territorialmente competente non potrà procedere all'iter di erogazione del finanziamento.
3. Il Soggetto beneficiario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia". In particolare, i pagamenti saranno effettuati riportando, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice unico progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante, che verrà indicato nella convenzione sottoscritta dalla Regione, dall'ASL di competenza territoriale e dalla struttura privata accreditata.
4. Il contributo finanziario di cui al presente avviso viene erogato sotto forma di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai Soggetti beneficiari per attuare i progetti di cui all'art. 6 del presente avviso, nei termini e nelle modalità previste dalla convenzione attuativa della concessione di finanziamento. Pertanto l'effettivo contributo finanziario non potrà eccedere le spese complessive effettivamente sostenute e documentate dai Soggetti beneficiari.
5. Il Soggetto beneficiario è tenuto presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, nonché gli interventi realizzati nel rispetto dei target e milestone PNRR associati all'intervento.

Art. 14

(Responsabile dell'avviso)

1. Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Dott. Antonino Sottile;
2. Eventuali richieste di chiarimenti relative ai contenuti del presente avviso e dei relativi allegati potranno essere avanzate al Responsabile del procedimento entro e non oltre dieci giorni lavorativi antecedenti la chiusura dei termini di presentazione delle richieste di contributo, esclusivamente in forma scritta al seguente indirizzo PEC: coordinamento.missione6@cert.regione.piemonte.it

Art. 15

(Tutela della privacy)

1. Tutti i dati personali di cui il Soggetto Attuatore venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. e art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
2. Con riferimento al trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati autonomo è

- la Regione Piemonte, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, scrivendo all'indirizzo PEC: coordinamento.missione6@cert.regione.piemonte.it,
- l'ASL territorialmente competente.

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Regione Piemonte è la Dott.ssa Tiziana Zaniolo raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@regione.piemonte.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'ASL territorialmente competente è disponibile nel sito istituzionale dell'ASL.

Base giuridica del trattamento

Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. Nello specifico, la base giuridica per il trattamento dei dati è costituita dall'art. 3, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del D.M. 8 agosto 2022.

Tipi di dati trattati e finalità del trattamento

I dati personali trattati sono raccolti e conservati per le finalità connesse all'avviso pubblico per la concessione di un contributo a fondo perduto alle strutture sanitarie private autorizzate, di cui all'art. 8-*ter* del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., per il conseguimento degli obiettivi regionali di alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico («F.S.E.»), da finanziare nell'ambito del P.N.R.R., Missione 6 – Componente 2 – *sub*-investimento 1.3.1 «*Rafforzamento della infrastruttura tecnologica del Fascicolo Sanitario Elettronico e degli strumenti per la raccolta, elaborazione analisi dei dati e la simulazione*».

Le informazioni vengono fornite dai partecipanti alla Procedura di cui al presente Avviso o sono comunque acquisite dalla Regione Piemonte e dall'ASL territorialmente competente per le finalità sopra citate. Il Titolare tratta i dati personali identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail) anche attraverso il responsabile trattamento dati CSI-Piemonte.

Modalità di conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è volontario, ma, in difetto, non sarà possibile dare corso alla domanda di finanziamento pervenuta.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è realizzato, sia manualmente sia con strumenti informatici, mediante operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, diffusione (ove prevista), nonché cancellazione e distruzione dei dati.

Destinatari del trattamento

I dati personali, una volta acquisiti, possono essere trattati dai Responsabili del trattamento, appositamente nominati, nei limiti delle istruzioni ricevute dal Titolare.

I dati inoltre possono essere trattati da soggetti autorizzati dal Titolare e dai Responsabili, i quali operano sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

I dati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, ad altre amministrazioni pubbliche, nonché a organismi di vigilanza, autorità di controllo, autorità giudiziarie e a quei soggetti per i quali la comunicazione è obbligatoria per legge.

Conservazione dei Dati

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

Diritti degli interessati

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) n. 679/2016), presentando apposita istanza agli indirizzi sopra indicati.

Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le vie legali nelle opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del Regolamento medesimo.

Processo decisionale automatizzato

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento (UE) n. 679/2016.

Art.16 ***(Meccanismi sanzionatori)***

1. Al fine di salvaguardare il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi intermedi e finali del PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, di milestones e dei target previsti per lo svolgimento delle progettualità, il Soggetto Attuatore, in sede di sottoscrizione della convenzione con il Soggetto beneficiario prevede clausole di riduzione o revoca dei contributi e risoluzione della medesima convenzione.
2. Tutti i casi di riduzione o revoca del contributo comportano l'obbligo per il Soggetto beneficiario di restituire le somme oggetto di recupero, secondo le indicazioni dettate dal Soggetto Attuatore di intervento ed in ossequio alla normativa europea e nazionale vigente in materia.
3. Tra i casi di revoca del contributo si richiama, in particolare, il mancato perseguimento degli obiettivi progettuali richiamati all'art. 7 del presente avviso.

4. Provvedimenti di sospensione o revoca del finanziamento possono altresì essere adottati nel caso di accertamento della violazione da parte del Soggetto Attuatore dei principi trasversali del PNRR, con particolare riferimento al DNSH e al tagging climatico e digitale eventualmente associato all'investimento oggetto del presente avviso.
5. Nei casi di revoca del contributo, la convenzione tra Soggetto Attuatore e Soggetto beneficiario decade.

Art. 17
(Controversie e Foro competente)

1. L'autorità giudiziaria competente per eventuali ricorsi giurisdizionali derivanti o connessi al presente avviso è il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.
2. Per le controversie scaturenti dalla fase di esecuzione della convenzione attuativa per la concessione del finanziamento è competente, in via esclusiva, il Foro di Torino.

Art. 18
(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dall'avviso si rinvia alle disposizioni di cui al D.M. Riparto, alle norme europee, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale ed i provvedimenti di giunta regionali quali a titolo indicativo e non esaustivo la D.G.R. n. 17-8103 del 22/01/2024 e la D.G.R. n. 9-6437 del 23/1/2023.